



COMUNE DI  
CORTONA

Cortona, 19.01.2023

Prot. n. 2124/2023

Al Consigliere Comunale  
Capogruppo  
Gruppo Consiliare PD – Insieme per Cortona  
Andrea BERNARDINI  
SUA SEDE

OGGETTO: Riscontro ad interrogazione presentata nel Consiglio Comunale del 29.12.2022, avente ad oggetto: “CONFLITTO DI INTERESSE VOTAZIONE DCC N. 72 DEL 25-07-2022 LOTTIZZAZIONE TERONTOLA”

In riferimento all'interrogazione presentata nel corso della seduta consiliare del 29.12.2022 dal Consigliere Andrea Bernardini del Gruppo PD – Insieme per Cortona, avente ad oggetto *CONFLITTO DI INTERESSE VOTAZIONE DCC N. 72 DEL 25-07-2022 LOTTIZZAZIONE TERONTOLA*, si esplicita quanto di seguito in risposta alle questioni sollevate.

Come risulta dal verbale della DCC n. 72 del 25/07/2022, dei n. 15 Consiglieri comunali presenti in aula e risultanti dal frontespizio della deliberazione, n. 4 Consiglieri appartenenti al Gruppo PD – Insieme per Cortona hanno dichiarato di non partecipare alla votazione, mentre tutti gli altri 11 Consiglieri appartenenti ai Gruppi di maggioranza hanno espresso voto favorevole.

Con l'interrogazione in esame viene palesato un ipotetico conflitto d'interesse in cui sarebbe incorso un Consigliere di maggioranza per aver partecipato alla discussione e votato favorevolmente all'adozione della DCC n. 72/2022, pur avendo rapporti di parentela con alcuni proprietari delle aree ed opere di lottizzazione da cedere al Comune.

A tal riguardo si rappresenta che ai fini della sussistenza dell'obbligo di astensione di cui all'art.78 comma 2 del dlgs n. 267/2000 occorre che vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera da assumere e specifici interessi propri dei partecipanti alla seduta o di un loro parente o affine entro il quarto grado.

Con DCC. n. 72/2022, il Consiglio Comunale, a fronte di un Piano di Lottizzazione approvato nel 2002, si è limitato a prendere atto di un mero errore materiale di indicazione grafica della larghezza della strada di progetto, subordinando l'acquisizione delle aree ed opere di urbanizzazione all'esito positivo del relativo collaudo. L'atto deliberativo rappresenta, pertanto, un atto amministrativo endoprocedimentale che si pone in logica conseguenza ed attuazione degli atti presupposti con cui è stato approvato il Piano di Lottizzazione.

Inoltre, avuto riguardo alla natura e contenuto della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data

30/08/2002 ed all'impegno ivi assunto dai Lottizzanti di cedere le opere di urbanizzazione, appare ragionevole escludere che siano potuti derivare dall'atto *de qua* margini di obiettivo vantaggio per i consiglieri legati da rapporti di parentela con alcuni dei proprietari di terreni.

Tutto ciò premesso, si rileva, altresì, che la delibera in oggetto è divenuta inoppugnabile per decorso dei termini in quanto nessun Soggetto interessato ha promosso ricorso dinanzi alle competenti Autorità giudiziarie nei termini di legge, mentre, sotto il profilo amministrativo, si ritiene che non sussistano le ragioni di pubblico interesse per procedere all'annullamento d'ufficio di un atto che nella sostanza non modifica la volontà già espressa dal Consiglio Comunale nell'atto originariamente assunto nel 2002.



IL SINDACO  
Luciano Meoni